

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana  
Assessorato delle autonomie  
locali  
e della Funzione Pubblica  
Dipartimento delle Autonomie  
Locali  
Servizio 1  
Assetto istituzionale e territoriale degli enti locali

Responsabile del servizio: Dott.ssa Margherita Rizza

Email: [margherita.rizza@regione.sicilia.it](mailto:margherita.rizza@regione.sicilia.it)

Tel. 091 - 7074606

Prot. 810 del 17/01/2014

Ai Sindaci ed ai Commissari Straordinari dei  
Comuni, ai Presidenti dei Consigli Comunali  
ed ai Consiglieri Comunali

Ai Commissari Straordinari delle Province  
siciliane

Ai Presidenti ed ai Consiglieri delle  
Unioni dei Comuni della Sicilia

Ai Presidenti ed alle Assemblee dei soci dei  
ConSORZI dei comuni della Sicilia

E p.c. Ai Segretari Comunali, Provinciali,  
delle Unioni e dei Consorzi

Loro sedi

Oggetto: Razionalizzazione delle spese degli enti locali – Riduzione spese per autovetture di servizio -  
legge 30 ottobre 2013, n. 125

L'art. 1 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", ha prorogato fino a tutto il 2015, il divieto per tutte le pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli enti locali, di acquistare autovetture di servizio, analogamente a quanto già previsto dall'art. 3 della legge 7 agosto 2012, n. 135 che aveva

operato la conversione con modifiche del D.L. 6 luglio 2012, n. 135 recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi per i cittadini” (c.d. *Spending review*).

Inoltre, a decorrere dal 2014, tutte le amministrazioni pubbliche che non adempiono all’obbligo di comunicazione dei dati ai fini del censimento permanente, non possono effettuare spese superiori al 50% rispetto al 2013 per acquisto, manutenzioni, noleggio, esercizio di autovetture e buoni taxi.

La nuova disciplina prevede sanzioni pecuniarie e disciplinari in caso di inosservanza, nonché la nullità dei contratti posti in essere in violazione delle nuove disposizioni.

Il comma 4 bis del medesimo articolo 1 prevede che “nei casi in cui è ammesso l’acquisto di nuove autovetture, le amministrazioni pubbliche ricorrono a modelli a basso impatto ambientale e a minor costo d’esercizio, salvo motivate e specifiche eccezioni”.

L’attuale assetto normativo, ripreso com’è noto, per l’Amministrazione Regionale e gli enti collegati, dall’art. 22 della l.r. 15 maggio 2013, n. 9, pone in rilievo l’indifferibile esigenza di riorganizzare e rimodulare le dotazioni di autovetture di servizio secondo i nuovi limiti di spesa imposti dalla normativa sopra richiamata.

Poste le superiori premesse, emanate per gli enti locali, si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla puntuale e scrupolosa osservanza delle disposizioni in argomento, rilevando come un eventuale ed ingiustificato ritardo, oltre a determinare un evidente effetto negativo sull’opinione pubblica circa l’operato della Pubblica Amministrazione, potrebbe determinare evidenti ripercussioni sotto il profilo della responsabilità amministrativa e contabile a carico degli amministratori pubblici, in considerazione del mancato rispetto dei dettami in materia di *spending review*.

Al riguardo, si ritiene di dovere anticipare che, nel corso dell’anno, lo scrivente Assessorato regionale avvierà una specifica attività di verifica presso gli enti locali in merito al rispetto della norma.



L’Assessore  
Dott.ssa *Raffaella Valenti*